

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 85-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BALLESI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ROBERTO VISIBELLI

**per i reati di cui agli articoli 56, 629 del codice penale; e agli articoli 644, 110 del codice penale
(estorsione; usura)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 27 gennaio 1993

Comunicata alla Presidenza il 19 marzo 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 28 dicembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Visibelli per i reati di cui agli articoli 56, 629 del codice penale; e agli articoli 644, 110 del codice penale (estorsione; usura).

In data 27 gennaio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 12 gennaio 1993 e deferita alla Giunta l'8 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta dell'11 marzo 1993.

Il senatore Visibelli è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta dell'11 marzo 1993, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

Le imputazioni traggono spunto dalle dichiarazioni accusatorie rese da Miranda Natale, nei confronti del quale il senatore Visibelli avrebbe compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere somme di denaro, minacciandolo di morte qualora non avesse effettuato il pagamento di due effetti cambiari di lire 10.000.000 cadauno, emessi, rilasciati o girati dallo stesso Miranda nel luglio del 1991 in favore di tale Di Chiano Michele, dietro promessa di costui della corresponsione mai avvenuta di lire 10.000.000, effetti poi girati e scontati dal senatore Visibelli e posti a fondamento di procedure esecutive prima e di istanza di fallimento poi. Da qui le imputazione *ex* articoli 56 e 629 del codice penale.

Sempre secondo l'ipotesi accusatoria il senatore Visibelli avrebbe violato anche gli articoli 110 e 644 del codice penale, perchè in concorso e comunque per il tramite di Di Chiano Michele, profittando dello stato di

bisogno di Miranda Natale si sarebbe fatto rilasciare da questi due effetti cambiari di lire 10.000.000 cadauno, entrambi a firma Croce Maria, moglie del Miranda, e girati da quest'ultimo, in corrispettivo del promesso versamento della somma in contanti di lire 10.000.000, in realtà mai avvenuto, con ciò conseguendo vantaggi usurari.

Il senatore Visibelli, in occasione dell'audizione da parte della Giunta, ha dichiarato:

1) che la vicenda nella sua interezza trae origine da due effetti cambiari regolarmente protestati, a firma Miranda Natale, il quale, dopo una serie di promesse non mantenute, si dichiarò disponibile a pagare la metà del dovuto, offerta dallo stesso senatore non accettata;

2) che non sono certo necessarie minacce di morte per ottenere quel che è giusto ottenere mediante le previste procedure di legge, procedure peraltro già da tempo avviate;

3) che si è recato spontaneamente dal magistrato per una denuncia «informale» ed ha rilasciato dichiarazioni sia in ordine alle fantasiose minacce di morte, sia in ordine allo stato di bisogno del denunciato, di cui si sarebbe profittato, evidenziando, a questo proposito, che il Miranda ha da anni cessato la propria attività imprenditoriale;

4) che quanto meno curioso è l'atteggiamento del denunciante il quale, in oltre un anno, si fa passivamente mettere i titoli all'incasso, scrivere dal legale, protestare, fare due precetti cambiari, istanza di fallimento e solo nel novembre 1992 si attiva per i due effetti scaduti il 15 ottobre e il 15 novembre 1991 (forse allo scopo di bloccare l'azione civile?).

Il senatore Visibelli ha quindi invitato la Giunta a valutare l'opportunità di una rapida concessione dell'autorizzazione a procedere. Al riguardo - pur ribadendo la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giunta di non poter accogliere il principio, secondo il quale l'autorizzazione dovrebbe essere sempre concessa, quando vi sia una richiesta avanzata in tal senso dal senatore interessato - si conclude informando che la Giunta si è determinata a maggioranza per la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio al fine di non frapporre

ostacoli, neanche d'ordine temporale, al rapido intervento della giustizia penale.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

BALLESI, *relatore*

